

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LE FIAMME****- Gruppo Cinofilo -**

Via D.Bina 7 - 12044 Centallo - Cuneo - Italy
Tel/Fax 0171.214712-Cell.366.3826232-349.5201126
Organizzazione O.N.L.U.S.

COPIA

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI****N. 2/2019**

Oggi, **sabato 8 giugno 2019 alle ore 11,00**, in seconda convocazione presso la sede operativa in Centallo Strada Mellea, si riuniscono i soci dell'associazione sopra indicata.

Sono **presenti** o **rappresentati per delega** i volontari:

	COGNOME	NOME	DELEGA	ASSENTE
1	AGÙ	Maurizio		
2	BELLO	Gino		
3	BERNARDI	Tiziana		
4	CARDINALI	Claudia		
5	CHIARAMELLO	Francesco		
6	CUNGI	Carlo		
7	DE CONNO	Paolo	TORELLI	
8	DE GIOVANNI	Andrea	SPERANZA	
9	DEL SANTO	Franco		X
10	DELLAVALLE	Elsa		
11	D'ERAMO	Domenico		X
12	DI VINCENZO	Samuela	BELLO	
13	FERRUA	Manlio		
14	GAY BINA	Giorgia		
15	GERMINI	Antonella	CUNGI	
16	LEONE	Mario		X
17	MARENGO	Alessandro		X
18	NARDI	Ugo		
19	NASI	Fabrizio	ORNATO	
20	ORNATO	Ivo		
21	PACIFICO	Paolo		
22	SALMONE	Mario		
23	SIRAGUSA	Michele		
24	SPERANZA	Annunziata		
25	TORELLI	Pierre		
26	TRICERRI	Pier Giorgio		
27	VALETT	Piergiorgio		X

L'assemblea sceglie come proprio presidente Ornato Ivo e come segretario Speranza Tina



ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LE FIAMME

- Gruppo Cinofilo -

Via D.Bina 7 - 12044 Centallo - Cuneo - Italy
Tel/Fax 0171.214712-Cell.366.3826232-349.5201126

Organizzazione O.N.L.U.S.



ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto come stabilito dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii
2. Varie ed eventuali

• ADEGUAMENTO STATUTO

L'assemblea straordinaria è stata convocata per discutere ed approvare il nuovo statuto come disposto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

Il nuovo Statuto viene esposto ai soci spiegando quali siano le variazioni rispetto allo statuto attuale.

In base al nuovo statuto, l'Associazione di Volontariato Le Fiamme da ora in poi si chiamerà "Organizzazione di Volontariato Le Fiamme" in breve "Le Fiamme OdV".

Il nuovo statuto viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.

• VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

La seduta è tolta alle ore 12.00.

Il Presidente dell'Assemblea
Ivo Ornato

Il Segretario dell'Assemblea
Tina Speranza

Il Presidente de Le Fiamme OdV
Gino Bello

Il Segretario de Le Fiamme OdV
Paolo Pacifico

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo

Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrazione n. 13.610.2017

Esatte Euro 2055

3

presente.

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"LE FIAMME OdV"

SOMMARIO	
Articolo	Titolo
1	Costituzione, denominazione e sede
2	Scopi e finalità
3	Attività
4	Patrimonio e risorse economiche
5	Soci
6	Criteri di ammissione ed esclusione
7	Diritti e Doveri dei soci
8	Organi dell'OdV
9	Assemblea dei Soci
10	Assemblea ordinaria dei Soci
11	Assemblea straordinaria dei Soci
12	Consiglio Direttivo
13	Presidente
14	Organo di controllo
15	soggetto incaricato della revisione legale dei conti
16	Collegio dei probiviri
17	Presidente onorario
18	Comitati Tecnici
19	Scioglimento
20	Norme finali

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"LE FIAMME OdV"

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "LE FIAMME" siglabile in "LE FIAMME OdV" (nel presente statuto indicato anche come OdV).
- 1.2. La denominazione dell'Organizzazione di Volontariato sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- 1.3. L'Organizzazione di Volontariato ha sede legale nel Comune di Centallo (CN) in Via D. Bina 7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 1.4. La durata dell'OdV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 11 di questo statuto.

2. SCOPI E FINALITÀ

- 2.1. L'OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - 2.1.1. Attività di protezione civile secondo i principi di complementarietà con le attività della pubblica amministrazione per quanto riguarda gli aspetti dell'emergenza relativi al primo soccorso alle popolazioni, al primo ripristino di viabilità, manufatti e strutture varie, al superamento dello stato di emergenza con una presenza sul territorio atta ad accelerare la ripresa delle normali condizioni di vita.
 - 2.1.2. Contribuire, ove possibile, alle attività di monitoraggio, di vigilanza, di studio e/o di intervento per la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente svolte dagli Enti ad esse preposte istituzionalmente, con particolare riguardo all'attività di prevenzione.
 - 2.1.3. Cooperare con Enti e Associazioni aventi finalità convergenti.
 - 2.1.4. Integrare la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
 - 2.1.5. Sviluppare le capacità tecniche ed operative dei volontari mediante la partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento ed esercitazioni.
 - 2.1.6. Promuovere e svolgere direttamente attività informative ed educative, anche negli istituti scolastici, nell'ambito della tutela dell'ambiente e della sicurezza della popolazione, con particolare riguardo alla Protezione Civile.
 - 2.1.7. Svolgere qualsiasi attività, comunque finalizzata, connessa e relativa al perseguimento degli scopi sopra indicati.

- 2.1.8. prestare la propria opera sul territorio Nazionale ed Estero per il soccorso e la protezione civile e pertanto di intervenire, mettendosi a disposizione delle competenti Autorità Regionali, Nazionali ed Internazionali, Civili e Militari, nel caso di pubblica calamità e quando detta opera sia richiesta dagli Enti interessati per l'insorgere di situazioni comportanti danno o pericolo all'incolumità delle persone.
- 2.1.9. prestare la propria opera sul territorio Nazionale ed Estero per la ricerca di persone disperse in superficie o sotto macerie con l'aiuto delle Unità Cinofile di cui la stessa dispone, mettendosi a disposizione delle competenti Autorità Regionali, Nazionali ed Internazionali, Civili e Militari e quando detta opera sia richiesta dagli Enti interessati.
- 2.1.10. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. ATTIVITÀ

- 3.1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone, ai sensi dell'art. 5 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dalle lettere d), e), f) i), y) del citato art.5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e cioè:
- 3.1.1. (lettera d ex art.5 del D.lgs 117/2017) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- 3.1.2. (lettera e ex art.5 del D.lgs 117/2017) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- 3.1.3. (lettera f ex art.5 del D.lgs 117/2017) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.
- 3.1.4. (lettera i ex art.5 del D.lgs 117/2017) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 3.1.5. (lettera y ex art.5 del D.lgs 117/2017) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni per la tutela dell'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo.
- 3.1.6. (lettera y ex art.5 del D.lgs 117/2017) nell'ambito della protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ricerca di persone disperse in superficie o sotto macerie con l'aiuto delle Unità Cinofile di cui la stessa dispone

- 3.1.7. (lettera y ex art.5 del D.lgs 117/2017) nell'ambito della protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni promozione e diffusione della cultura e della pratica dell'attività cinofila di ricerca e soccorso (SAR).
- 3.2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, L'OdV intende svolgere:
- 3.2.1. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed ai sensi della vigente normativa (leggi nazionali e regionali, D.lgs, Decreti, Circolari), in particolare:
- 3.2.1.1. Attività di formazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio (riutilizzo dei beni, riciclaggio degli scarti a seguito della loro raccolta differenziata, eliminazione delle cause di inquinamento dell'ambiente e del rischio di incendi)
 - 3.2.1.2. Attività di monitoraggio sistematico del territorio al fine di prevenire eventuali criticità.
 - 3.2.1.3. Attività conseguente alla diffusione di allerta meteo per la propria zona di competenza ed eventualmente per altre zone su richiesta del Coordinamento Provinciale
 - 3.2.1.4. Attività di salvaguardia preventiva del territorio con eventuale coinvolgimento della popolazione a livello di segnalazione di impellenti necessità. (ad esempio: pulizia alveo corsi d'acqua, messa in sicurezza di aree a rischio di frane e alluvioni, pulizia di strade, sentieri e di aree di pubblico utilizzo, rimozione di tronchi caduti a seguito di fenomeni naturali)
 - 3.2.1.5. previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, l'attività di soccorso alle popolazioni colpite ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui sopra
 - 3.2.1.6. intervento dell'organizzazione in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito a disposizione emanata dal Dipartimento della Protezione Civile o dal Prefetto competente per territorio;
 - 3.2.1.7. partecipazione dell'organizzazione ad esercitazioni di protezione civile, autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle autorità competenti in materia di protezione civile;
 - 3.2.1.8. partecipazione dell'organizzazione a convegni, raduni o analoghe manifestazioni, autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile.
 - 3.2.1.9. Formazione, qualificazione ed aggiornamento permanentemente dei volontari aderenti alla OdV per le attività inerenti lo scopo del presente statuto;
 - 3.2.1.10. Organizzazione di corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant'altro ritenuto necessario al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- 3.2.2. ricerca di persone disperse in superficie o sotto macerie con l'aiuto delle Unità Cinofile di cui la stessa dispone, in particolare:



3.2.2.1. Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore della collettività, si propone di collaborare alla ricerca di persone disperse in superficie o sotto macerie con l'aiuto delle Unità Cinofile di cui la stessa dispone.

3.2.2.2. Nello svolgimento di quanto sopra, l'OdV potrà pertanto stabilire relazioni di lavoro gratuito con Enti Pubblici, Privati ed Associazioni Nazionali ed Estere che siano indispensabili o semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi associativi e lo sviluppo dei rapporti di reciproca collaborazione con associazioni simili di volontariato ispirate ai fini di solidarietà umana che non abbiano fine di lucro (apolitiche, estranee a qualsiasi partito, movimento ed organizzazione).

3.2.2.3. Formare, qualificare ed aggiornare permanentemente i volontari aderenti alla OdV per le attività inerenti lo scopo del presente statuto;

3.2.2.4. Organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant'altro ritenuto necessario al fine di raggiungere gli scopi sociali;

3.2.3. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, delle attività di interesse generale promozione e diffusione della cultura e della pratica dell'attività cinofila di ricerca e soccorso (SAR), in particolare:

3.2.3.1. Organizzazione di corsi di istruzione e perfezionamento delle unità cinofile. Conseguentemente, l'OdV potrà stabilire opportune relazioni con Enti pubblici, privati ed Associazioni nazionali ed estere, che in qualche modo siano indispensabili o anche semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi associativi e lo sviluppo di rapporti di reciproca collaborazione.

3.2.3.2. Organizzazione di manifestazioni cinofile di divulgazione dell'attività dell'OdV. Pertanto, l'OdV potrà stabilire opportune relazioni con Enti pubblici, privati ed Associazioni nazionali ed estere, che in qualche modo siano indispensabili o anche semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi associativi e lo sviluppo di rapporti di reciproca collaborazione.

3.2.3.3. In generale, attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica dell'attività cinofila di ricerca e soccorso (SAR).

3.2.3.4. Promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti, Associazioni, aventi le medesime finalità del presente statuto;

3.2.3.5. Stipulare contratti, convenzioni ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con Enti pubblici, enti non a scopo di lucro e similari;

3.2.3.6. Stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili che siano utili al perseguimento degli scopi sociali e statutari;

- 3.2.3.7. Promuoversi come interlocutore nei confronti delle Autorità, Enti pubblici competenti per le attività di cui sopra.
- 3.2.3.8. Formare, qualificare ed aggiornare permanentemente i volontari aderenti alla OdV per le attività inerenti lo scopo del presente statuto;
- 3.2.3.9. Organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant'altro ritenuto necessario al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- 3.3. Le attività di cui all'art. 3.1 e 3.2 sono svolte dall'OdV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo assolutamente ed esclusivamente personale, spontaneo e gratuito.
- 3.4. L'OdV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- 3.5. Nel caso l'OdV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- 3.6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 3.7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
- 3.8. Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 3.9. L'OdV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- 3.10. L'OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

4. PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 4.1. Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- I. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
 - II. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' OdV;
 - III. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 4.2. L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;



- b) Contributi pubblici e privati;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - f) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - g) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'OdV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - h) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 4.3. L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'OdV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4.4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4.5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. SOCI

- 5.1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'OdV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'OdV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 5.2. Sono membri dell'OdV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi della OdV e di questo Statuto, svolgono attività cinofila nell'ambito della OdV, svolgono attività complementare all'attività cinofila nell'ambito della OdV secondo i criteri specificati all'articolo 6 del presente Statuto.
- 5.3. L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

6. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

- 6.1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'OdV. La delibera deve avvenire trascorsi minimo 30 e massimo 90 giorni dalla data della domanda.
- 6.2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della decisione del Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

- 6.3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 6.4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 6.5. La qualità di Socio si perde:
- 6.5.1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' OdV almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
 - 6.5.2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV;
 - 6.5.3. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - 6.5.4. Per persistenti violazioni degli obblighi statutari e al regolamento interno;
 - 6.5.5. Per ingiustificato assenteismo alle attività dell'OdV.
- 6.6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni dalla contestazione.
- 6.7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega.
- 6.8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato (recesso, decadimento o esclusione), questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'OdV.

7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV ed alla sua attività. In modo particolare:
- 7.2. I soci hanno diritto:
- 7.2.1. Di partecipare a tutte le attività promosse dall' OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
 - 7.2.2. Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - 7.2.3. Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - 7.2.4. Di consultare i libri sociali presso la sede dell'OdV presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- 7.3. I soci sono obbligati:
- 7.3.1. All'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - 7.3.2. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'OdV;

7.3.3. Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

7.3.4. A partecipare regolarmente alle attività dell'OdV, in special modo quelle di addestramento delle unità cinofile, come decise dal Consiglio Direttivo in base alle necessità per mantenere il migliore livello di qualità delle U.C.

8. ORGANI DELL'ODV

8.1. Sono organi dell'OdV:

- I. L'Assemblea dei soci;
- II. Il Consiglio Direttivo;
- III. Il Presidente.

9. ASSEMBLEA DEI SOCI

- 9.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'OdV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 9.2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 9.3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta in calce all'avviso di convocazione o anche per corrispondenza o in via elettronica/telematica. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
- 9.4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (ad esempio teleconferenza) ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 9.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 9.6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 9.7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di calendario di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. La eventuale prima convocazione andata deserta deve essere verbalizzata nel verbale della seconda convocazione.
- 9.8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9.9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9.10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

9.10.1. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione oppure per lo scioglimento dell'OdV.

9.10.2. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

10.1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

10.2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

10.3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

10.4. L'Assemblea ordinaria:

10.4.1. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;

10.4.2. discute ed approva i programmi di attività;

10.4.3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

10.4.4. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'OdV; (se previsto)

10.4.5. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);

10.4.6. elegge e revoca i membri del Collegio dei Proibiviri; (se previsto)

10.4.7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

10.4.8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

10.4.9. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

10.4.10. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

10.4.11. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

10.4.12. delibera sull'esclusione dei soci;

10.4.13. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

10.4.14. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

10.4.15. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stesso.



10.4.16. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3.6 e 3.7 dello Statuto;

10.4.17. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

10.5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

11. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

11.1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

11.2. Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

11.3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

12. CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (ineleggibilità)

12.2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

12.3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti:

- I.** Il Presidente,
- II.** Il Vicepresidente,
- III.** Il Tesoriere e
- IV.** Il Segretario.

12.4. La carica di Tesoriere può essere detenuta in contemporanea da una delle altre cariche con esclusione del Presidente. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'OdV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'OdV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

12.5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

12.6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

- 12.7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'OdV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 12.8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'OdV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- 12.8.1. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - 12.8.2. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - 12.8.3. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - 12.8.4. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - 12.8.5. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - 12.8.6. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art.3 dello Statuto.
 - 12.8.7. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'OdV.
 - 12.8.8. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3.4 del presente Statuto;
 - 12.8.9. Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'OdV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
- 12.9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 12.10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.
- 12.11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12.12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente dell'OdV che normalmente presiede la riunione, vengono conservati agli atti.
- 12.13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della

maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

- 12.14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 12.15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 12.14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

13. PRESIDENTE

- 13.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 13.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'OdV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti per conto dell'OdV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 13.3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 13.4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

14. ORGANO DI CONTROLLO

- 14.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
- 14.2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- 14.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 14.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 14.5. L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 (tre) volte consecutive.
- 14.6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

15. SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 15.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
- 15.2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 15.3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 15.4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
- 15.5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'OdV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

16. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 16.1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'OdV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 16.2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.
- 16.3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 16.4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 16.5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

17. IL PRESIDENTE ONORARIO

- 17.1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'OdV.
- 17.2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'OdV.
- 17.3. La Presidenza Onoraria è una carica puramente onorifica, pertanto, se non socio, il Presidente Onorario non avrà diritto di voto, ma potrà esprimere parere consultivo se richiesto dall'Assemblea.

18. COMITATI TECNICI

- 18.1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti,

oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'OdV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

19. SCIoglimento

- 19.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 117/2017.
- 19.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione; dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 19.3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 19.4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 19.2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

20. NORME FINALI

- 20.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

firmato
IL SEGRETARIO

(Paolo Pacifico)

firmato
IL PRESIDENTE

Bello Gino
(Gino Bello)

CENTALLO 08 GIUGNO 2019